



VERBALE DI GARA N. 3
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO
CIG 9187992AD9

Il giorno diciannove del mese di maggio dell'anno duemilaventidue (19/05/2022) alle ore 13:15 circa, la sottoscritta dott.ssa Elena Prandelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi RUP), dà atto che le operazioni di gara avverranno in seduta riservata, per le motivazioni precisamente indicate nel disciplinare di gara, e dà inizio alle operazioni stesse.

Premesso che:

- a) con verbale di gara n. 1, qui integralmente richiamato, sono stati formalmente ammessi al prosieguo della gara i seguenti operatori economici:

N° PROTOCOLLO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
1652126902484	La Rondine SCS Onlus 01486880170	La Rondine - Pio Ricovero Onlus (RTI)	lunedì 9 maggio 2022 22.08.22 CEST
1651854725380	Elefanti Volanti SCS Onlus 03180410981	Forma singola	venerdì 6 maggio 2022 18.32.05 CEST

- b) con verbale n. 2, qui integralmente richiamato, sulla base dei criteri e sub-criteri, e dei relativi pesi e sub-pesi, previsti dal disciplinare di gara la commissione giudicatrice ha attribuito i seguenti punteggi:

Offerente	Punteggio
1) Elefanti Volanti	78,44
2) Rondine	77,18

- c) nel medesimo verbale n. 2 la commissione ha rilevato che l'offerente Elefanti Volanti, a pag. 22 del progetto tecnico, nell'ambito della trattazione del sub-criterio d1), ha indicato "il numero minimo di utenti offerto per l'avvio del servizio, pari a 12 unità", in contrasto con le chiare previsioni della *lex specialis* di gara, precisando che trattasi di violazione che costituisce, ai sensi della *lex specialis* medesima, causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il RUP appura che effettivamente l'offerente è incorso nell'errore evidenziato dalla commissione, sicché l'esclusione nei suoi confronti si profila doverosa, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16 e 19 della

lettera d'invito, prescrizione ribadita sia nel modulo relativo all'offerta economica, sia nelle schermate presenti a sistema sulla piattaforma Sintel.

Sotto questo profilo, infatti, la lettera d'invito assimilava il parametro previsto dal sub-criterio h2) (numero di utenti al raggiungimento del quale l'offerente si obbliga ad avviare il servizio) ad un'offerta tempo.

Orbene, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che la riduzione dei tempi costituisca elemento di tipo quantitativo, che, in quanto tale, non deve essere conosciuto al momento della valutazione discrezionale degli elementi dell'offerta tecnica (Cons. Stato, V, 4 aprile 2017, n. 1556; III, 9 gennaio 2020, n. 167; da ultima V, 20 luglio 2021 n. 5463).

Analoga tesi è sostenuta anche dall'A.N.A.C. (cfr. parere di precontenzioso 24 luglio 2018, n. 711) secondo la quale il *“consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta a valutare, per primi, i profili tecnici delle offerte, soggetti come tali a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili (quali quello del tempo contemplato nella fattispecie) soggetti ad un automatismo di valutazione; ciò, in quanto la conoscenza di questi ultimi prima ancora di quelli tecnici costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche, giacché la conoscenza preventiva delle condizioni suscettive di automatica ponderazione consentirebbe di modulare il giudizio sull'offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti, e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, per il solo fatto di esistere intaccherebbe la regolarità della procedura”*

Per tali ragioni si ritiene che l'offerente Elefanti Volanti abbia violato il principio di segretezza dell'offerta economica che, come noto, *“impone che la tutela si estenda a coprire non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, atteso che anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo”* (Cons. Stato, III, 7 aprile 2021, n. 2819). Il divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica, in termini generali, costituisce infatti espressione proprio del principio di segretezza, ed è posto a garanzia dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti. E *“ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica”* (da ultimo, Cons. Stato, III, 18 gennaio 2021, n. 544).

Detti principi sono a fortiori vevoli nella procedura in parola, tenuto conto che il “parametro tempo” indicato sottendeva un elemento di tipo economico: la volontà dell'offerente di farsi carico di un rischio d'impresa maggiore rispetto a quello ritenuto minimo dagli atti di gara ai fini della complessiva sostenibilità dell'impianto concessorio. Detto parametro, come peraltro anzitempo previsto dalla lettera d'invito, era quindi in grado di anticipare un elemento di preferenza dell'offerta, tenuto conto della chiara volontà dell'ente, pure rimarcata in quell'atto, di avviare quanto prima il servizio in parola.

Per tali ragioni l'operatore economico Elefanti Volanti è escluso dalla procedura di gara in parola.

La seduta è dichiarata chiusa alle ore 13:45 circa.

IL RUP
Dott.ssa Elena Prandelli